

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 193**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori CHIUSOLI, TURCI e BRUNALE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 2001**

—————

Norme in materia di cooperative, consorzi di garanzia  
mutualistica e società di mutua garanzia

—————

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge .....	»	6
CAPO I - Definizione delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva e condizioni di esercizio della loro attività .....	»	6
CAPO II - Società di mutua garanzia .....	»	14
CAPO III - Norme finali e transitorie .....	»	17

ONOREVOLI SENATORI. - Il fenomeno della garanzia mutualistica - che si esplica attraverso le cooperative ed i consorzi di garanzia collettiva fidi (confidi) - sembra vivere una fase certamente importante e significativa (esistono oggi in Italia circa 800 confidi che garantiscono oltre lire 10.000 miliardi di crediti) nella quale però cominciano ad intravedersi segnali di possibile stasi, se non di involuzione, su cui è ormai necessario intervenire - anche attraverso l'emanazione di una specifica normativa - affinché, fornendo un quadro di riferimento sicuro, si dia certezza all'operatività dei confidi e si gettino le basi per il loro ulteriore sviluppo.

Negli ultimi anni numerosi provvedimenti legislativi, fino al recente testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, hanno interessato il mercato finanziario, sottoponendo ad una disciplina differenziata ma sostanzialmente onnicomprensiva tutti i soggetti che vi operano, non più identificabili nelle sole banche in ragione della despecializzazione creditizia e del conseguente ampliamento dei soggetti partecipanti al mercato finanziario stesso.

Ai margini di questi interventi legislativi sono, tuttavia, sempre rimasti i confidi che non hanno fin qui formato oggetto di alcun specifico provvedimento. La conseguente applicazione ad essi di discipline più ampie, costruite specificatamente per altri soggetti (quale, ad esempio, la legge «antiriciclaggio» o quella di origine comunitaria sui bilanci degli enti finanziari non bancari), ha spesso suscitato seri dubbi interpretativi e fondate preoccupazioni per l'oggettiva impossibilità di adeguarsi ad una parte delle nuove regole con il rischio di grave contrazione del fenomeno.

Tale rischio è stato evitato dalle disposizioni dell'articolo 155, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, che impone ai confidi la sola iscrizione in una apposita sezione del registro degli intermediari finanziari sollevandoli dal rispetto delle altre regole fissate per questi ultimi.

Ciò nondimeno, sia in considerazione dell'attuale stato di evoluzione del fenomeno della garanzia collettiva in Italia sia in ragione dell'inevitabile confronto con le esperienze presenti nei principali Paesi dell'Unione europea, si avverte l'esigenza di un primo intervento legislativo di inquadramento del fenomeno. Non si escludono, infatti, successivi interventi sull'argomento per accompagnare ulteriori fasi di sviluppo - si pensi alla titolarizzazione delle garanzie - che però saranno realizzabili solo dopo l'assestamento e la concentrazione degli attuali confidi.

Nell'Unione europea il fenomeno della garanzia collettiva è presente in nove Stati membri: oltre che in Italia, in Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Lussemburgo, Spagna, Austria e, di recente, anche in Portogallo.

Si tratta di un fenomeno al quale le istituzioni comunitarie hanno dedicato, soprattutto negli ultimi tempi, una certa attenzione. In particolare, la Commissione ne ha fatto oggetto di una specifica comunicazione il 5 settembre 1991. La realtà dei confidi italiani, per quanto non esattamente fotografabile in assenza, almeno in alcuni settori, di dati statistici completi, è caratterizzata da un elevato numero di organismi di garanzia (risultano attualmente iscritti, come già accennato, nella sezione loro riservata dell'elenco degli intermediari finanziari, circa 800 confidi).

Tale proliferazione appare eccessiva, con conseguenze non indifferenti sul piano della incisività dell'azione verso i consorziati e le controparti bancarie. I crediti in essere garantiti da confidi ammontano ad oltre 10.000 miliardi di lire (nel solo settore industriale, nel quale si procede ad una rilevazione sistematica dell'attività dei confidi, i crediti garantiti, in essere al 31 dicembre 1995, ammontavano a 5.450 miliardi di cui 1.500 a medio termine).

I confidi costituiscono, pertanto, uno strumento determinante per favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese; uno strumento che opera in pratica in tutti i settori economici: l'artigianato, l'industria, il commercio e, in misura meno rilevante, l'agricoltura.

L'attività a favore delle imprese minori è costituita dalla prestazione di garanzie a carattere mutualistico, con natura prevalentemente reale (pegno), alla cui formazione concorrono, oltre agli imprenditori aderenti ai confidi, anche, ed in misura sempre più significativa, enti sostenitori esterni, pubblici e privati.

Attraverso l'espletamento dell'attività di garante, il confidi accresce le possibilità di credito delle imprese minori associate ed aumenta la loro forza contrattuale consentendo l'applicazione delle migliori condizioni del mercato del credito. Inoltre, si dimostra fattore di presa di coscienza, per tanti piccoli imprenditori, dei problemi di gestione finanziaria e di crescita della relativa funzione aziendale.

Allo stesso tempo, i confidi si sono rivelati capaci di operare una corretta selezione del rischio, avvalendosi di una capacità di valutazione ravvicinata ed informata della situazione di ogni singola impresa: ciò è attestato, ad esempio, da un'incidenza della insolvenza dei crediti in essere garantiti, sensibilmente inferiore alla media nazionale (secondo recenti rilevazioni le insolvenze registrate storicamente dai confidi industriali rappresentavano una quota attorno all'1 per cento del-

l'ammontare complessivo dei crediti garantiti; mentre le sofferenze del sistema bancario avevano superato il 9 per cento degli impieghi).

Il fenomeno della garanzia mutualistica presenta oggi, come già accennato, alcuni importanti problemi. L'alto numero dei confidi, espressione di capillare radicamento sul territorio e di contatto ravvicinato con imprese e banche, si riflette sulla loro struttura dimensionale e patrimoniale, in genere non paragonabile - per difetto - con quella nè degli altri intermediari finanziari nè degli stessi enti di mutua garanzia operanti in altri Paesi europei. In sostanza il fenomeno, spontaneamente presentatosi, altrettanto autonomamente si è evoluto, riflettendo le distanze riscontrabili nello sviluppo economico del Paese, senza che uno *standard* operativo e strutturale sia stato fino ad oggi imposto dalla legislazione e dalle autorità creditizie.

L'insufficienza patrimoniale e strutturale e l'assenza di controlli pubblici non sembrano aver inciso, finora, in misura evidente sulla capacità operativa dei confidi, nè sulla rischiosità degli interventi di garanzia; esse sembrano, però, oggi rappresentare il maggior rischio di involuzione o addirittura di sopravvivenza dei confidi stessi che si trovano a competere con numerosi altri intermediari finanziari, sempre più presenti sul mercato e con ben altre capacità patrimoniali.

L'utilizzazione prevalente di garanzie reali, di per sè rigide e scarsamente evolute sotto il profilo economico, costituisce un limite alla ulteriore crescita dei confidi. Limite che si avverte con particolare intensità proprio a causa dei rilevanti cambiamenti dello scenario economico-finanziario, dell'ampliamento dei mercati e delle esigenze di più razionale soddisfacimento dei bisogni finanziari delle medie e piccole industrie.

Nei rammentati Paesi europei si è, non a caso, arrivati alla configurazione degli enti di garanzia mutualistica come veri e propri organismi finanziari di tipo bancario, sotto-

posti a regole patrimoniali ed a vigilanza operativa da parte dell'autorità monetaria ed operanti essenzialmente attraverso garanzie di tipo personale (fideiussioni, avalli, eccetera). Un'evoluzione che ha peraltro causato, nel Paese che vanta una tradizione del settore più simile alla nostra (la Francia), anche l'insorgere di una fase di crisi dalla quale si è usciti attraverso un processo di concentrazione e razionalizzazione del fenomeno.

Queste stesse esperienze straniere, e il già rammentato impatto negativo che, come si è in precedenza sottolineato, hanno rischiato di avere da noi i più recenti interventi legislativi, consigliano pertanto di evitare l'imposizione di regole e modelli che avrebbero presumibilmente l'effetto di ridimensionare contro ogni logica il fenomeno, senza introdurre realtà nuove e migliori, a tutto danno delle imprese minori.

L'intervento del legislatore sembra piuttosto dover tendere a dare certezze di contenuti e di regole ai confidi, nel rispetto della loro configurazione, favorendo, al tempo stesso, processi di trasformazione e fusione di quelli tra essi veramente in grado di evolversi per adeguatamente capitalizzarsi.

Ulteriore evoluzione è la previsione di veri e propri enti finanziari non necessariamente legati alle sole garanzie reali, adeguatamente capitalizzati e sottoposti a «*rations*» di solvibilità il cui rispetto venga controllato dall'autorità creditizia; ma, al tempo stesso, in ragione di ciò, riconosciuti come soggetti che rilasciano garanzie che consentono una ponderazione dei crediti da essi garantiti, al fine della determinazione del coefficiente di solvibilità in percentuale analoga a quella dei prestiti assistiti da garanzia bancaria.

Queste premesse sono alla base del presente disegno di legge che intende promuovere sia il riordino che l'evoluzione dei confidi attraverso una strutturazione del fenomeno su due tipologie: una prima, rappresentata dagli attuali confidi, alla quale si offre una normativa di riferimento per essi specificatamente dettata ed attestata ad un livello di intervento da tutti affrontabile ma comunque significativo; una seconda, costituita invece da società di mutua garanzia, di nuova concezione e disciplina, chiamate ad inserirsi nel mercato finanziario con oneri e diritti non diversi dagli altri soggetti che già a pieno titolo vi operano.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### CAPO I

#### DEFINIZIONE DELLE COOPERATIVE E DEI CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLA LORO ATTIVITÀ

#### Art. 1.

##### *(Norme generali)*

1. Le cooperative, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, che esercitano l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione del credito e il finanziamento, anche nella forma di partecipazione al capitale, alle piccole e medie imprese consorziate o socie da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario sono soggetti alle disposizioni della presente legge.

2. L'attività di cui al comma 1 ha carattere d'impresa. I soggetti di cui al medesimo comma sono di seguito denominati «confidi».

3. I confidi possono anche effettuare, a favore delle piccole e medie imprese consorziate o socie, i servizi connessi o complementari alla prestazione di garanzie collettive o comunque rivolti al miglioramento della gestione finanziaria delle imprese stesse. Possono inoltre prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate, gestire fondi speciali di garanzia e fondi di incentivazione imprenditoriale, anche per conto dello Stato e di enti pubblici e privati, e svolgere nei confronti di tali enti, delle banche e degli al-

tri soggetti operanti nel settore finanziario i servizi inerenti ai rapporti tra di essi e le imprese consorziate, escluso in ogni caso l'esercizio del credito. Le attività previste dal presente comma non possono assumere carattere prevalente rispetto alla prestazione delle garanzie di cui al comma 1, e sono salve le riserve di attività previste dalle disposizioni vigenti.

4. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai confidi di secondo grado che svolgono le attività indicate nel presente articolo, a favore dei propri aderenti o di quelli dei confidi ad essi associati.

#### Art. 2.

##### *(Consorziati e sostenitori)*

1. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese, anche cooperative, industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole.

2. Si considerano piccole e medie le imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi che soddisfano i requisiti indicati dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

3. Gli enti pubblici e privati e le imprese che non soddisfano i requisiti richiamati nel comma 2 possono sostenere i confidi attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono consorziate o soci né fruiscono delle attività sociali, ma i loro mandatari possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalità stabilite dagli statuti, purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all'assemblea.

4. Ai confidi possono continuare a partecipare le imprese consorziate che superino i limiti dimensionali indicati dall'Unione europea per le piccole e medie imprese purché complessivamente non rappresentino più del 5 per cento dei consorziate. Per dette imprese

i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi non possono beneficiare degli interventi agevolati previsti per le piccole e medie imprese.

Art. 3.

*(Patrimonio)*

1. I confidi si costituiscono con un fondo consortile o un capitale sociale non inferiore a 100 milioni di lire, fermi restando per le società consortili gli ammontari minimi previsti dal codice civile per le società per azioni e in accomandita per azioni.

2. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non può essere superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale, né inferiore a lire 100.000.

3. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a 500 milioni di lire. Almeno un quinto dell'ammontare minimo del patrimonio netto deve essere costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione. Al fine del raggiungimento di tale ammontare minimo si considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate.

4. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 3, l'assemblea deve assumere gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del fondo consortile o del capitale sociale, ovvero il versamento, se lo statuto ne prevede l'obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; altri-



menti deve deliberare lo scioglimento dei confidi.

5. Se, per perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal comma 1, gli amministratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, ovvero lo scioglimento dei confidi. Per i confidi costituiti come società consortili per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata restano applicabili le ulteriori disposizioni del codice civile vigenti in materia di riduzione del capitale per perdite.

6. Gli ammontari minimi previsti dai commi 1 e 3 sono ridotti alla metà per i confidi che si costituiscono dopo la data di entrata in vigore della presente legge con sede e tra imprese operanti nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87, comma 3, lettera a) del Trattato che istituisce la Comunità europea, di cui alla legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successive modificazioni, per gli aiuti a finalità regionale

#### Art. 4.

##### *(Avanzi di gestione)*

1. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento della cooperativa, del consorzio o della società consortile, ovvero di recesso, esclusione o morte del consorziato o del socio.

#### Art. 5.

##### *(Modifiche legislative)*

1. All'articolo 2612 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le modificazioni riguardanti gli elementi indicati nel numero 2) del secondo comma devono essere iscritte soltanto una volta

l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale».

2. Il primo comma dell'articolo 2615-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

«Gli amministratori devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese».

3. All'articolo 2615-*bis* del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2214, il consorzio deve tenere:

1) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la ragione sociale e la sede ovvero il cognome e nome dei consorziati e le variazioni nelle persone di questi;

2) il libro delle adunanze delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico;

3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;

4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste.

I libri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del quarto comma sono tenuti a cura degli amministratori; il libro di cui al numero 4) è tenuto a cura dei sindaci.

Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i libri indicati al quarto comma e, per quelli indicati nei numeri 1) e 2) dello stesso comma, di ottenerne estratti a proprie spese.

Il libro indicato al numero 1) del quarto comma può essere esaminato dai creditori

che intendano far valere la responsabilità verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi dell'articolo 2615, secondo comma».

4. Il comma 4 dell'articolo 155 del testo unico delle norme in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«4. Le cooperative, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, che esercitano l'attività di prestazione di garanzie collettive sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 e non sono soggetti alle restanti disposizioni del presente decreto legislativo né possono effettuare altre operazioni riservate agli intermediari finanziari. La presente disposizione non si applica alle società di mutua garanzia».

5. Il comma 1 dell'articolo 32 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è sostituito dal seguente:

«1. I contributi di cui all'articolo 31, comma 1, sono concessi dai soggetti indicati dall'articolo 31, comma 5, sulla base di un contratto stipulato con il Ministero delle attività produttive ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del testo unico delle norme in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive».

6. All'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2, le parole: «a carico del medesimo fondo di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1».

7. I fondi di cui al capitolo 7879 dello stato di previsione del Ministero del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica sono attribuiti al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e utilizzati per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 31 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

Art. 6.

*(Garanzie)*

1. Salvo patto contrario, per le garanzie prestate i confidi non sono tenuti a pagare il debito prima dell'escussione del debitore principale e degli altri eventuali garanti.

Art. 7.

*(Fondi di garanzia interconsortile)*

1. I confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15.000 imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a 500 miliardi di lire possono istituire, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, fondi interconsortili di garanzia volti ad assicurare l'adempimento delle garanzie prestate e il rafforzamento delle attività consortili attraverso il concorso ai pagamenti in garanzia effettuati da ciascun confidi per una quota non superiore al 50 per cento.

2. I fondi di cui al comma 1 sono gestiti da società consortili per azioni o a responsabilità limitata il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività; in deroga all'articolo 2602 del codice civile, le società consortili possono essere costituite anche dalle associazioni indicate al comma 1.

## Art. 8.

*(Disciplina fiscale)*

1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto i confidi, comunque costituiti, si considerano enti commerciali.

2. Ai fini delle imposte sui redditi, gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti il patrimonio netto concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva o il fondo sono utilizzati per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale. Il reddito di impresa è determinato senza apportare al risultato netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, comunque costituiti, ed i contributi a questi versati costituiscono per le piccole e medie imprese consorziate o socie oneri contributivi ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, alle operazioni effettuate dai confidi nell'ambito delle attività indicate all'articolo 1 della presente legge si applica il regime stabilito dall'articolo 4, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dall'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni.

5. Ai fini delle imposte sui redditi, i contributi, versati dai confidi aderenti, ai fondi di cui all'articolo 7, nonché gli eventuali

contributi, anche di terzi, liberamente destinati agli stessi fondi di garanzia interconsortile, non concorrono alla formazione del reddito delle società che gestiscono tali fondi; i predetti contributi sono ammessi in deduzione dal reddito di chi li ha erogati, nell'esercizio di competenza.

6. Ai fini delle imposte sui redditi, le trasformazioni e le fusioni effettuate tra i confidi ai sensi dell'articolo 14 non danno in nessun caso luogo a recupero a tassazione dei fondi in sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato la trasformazione o partecipato alla fusione. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in misura fissa.

7. Lo Stato, le regioni, le province i comuni e gli altri enti pubblici che corrispondono contributi ai confidi non devono operare la ritenuta prevista dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

## CAPO II

### SOCIETÀ DI MUTUA GARANZIA

#### Art. 9.

##### *(Valore delle garanzie)*

1. Le società di mutua garanzia disciplinate dal presente capo sono a tutti gli effetti intermediari finanziari. Le garanzie di firma da esse prestate nell'ambito delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, equivalgono a quelle bancarie ai fini della ponderazione dei rischi delle banche eroganti il credito assistito da tali garanzie.

2. Le società di mutua garanzia possono rilasciare garanzie e impegni di firma anche per finalità e obbligandosi verso soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 1, comma 1, purché tale attività non assuma carattere prevalente. La disposizione dell'articolo 1, comma 3, si applica anche con ri-

guardo ai servizi finanziari connessi o complementari alle garanzie ed agli impegni di cui al presente comma.

Art. 10.

*(Norme generali)*

1. Le società di mutua garanzia sono costituite sotto forma di società consortile per azioni o di società cooperative per azioni a responsabilità limitata.

2. La denominazione sociale deve contenere l'espressione: «società di mutua garanzia»; l'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico di tale espressione è vietata a soggetti diversi dalle società di mutua garanzia disciplinate dalla presente legge.

3. Al capitale delle società di mutua garanzia possono partecipare, oltre alle imprese previste dall'articolo 2, comma 1, ai confidi ed ai fondi interconsortili di cui all'articolo 7, anche banche, società e altri enti pubblici e privati, purché la maggioranza del capitale sociale sia detenuta dalle piccole e medie imprese, dai confidi e dai fondi interconsortili.

Art. 11.

*(Operatività)*

1. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole società di mutua garanzia ad una operatività anche a favore di soggetti diversi dalle imprese socie, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.

Art. 12.

*(Vigilanza della Banca d'Italia)*

1. Le società di mutua garanzia sono soggette all'iscrizione nell'elenco speciale previ-

sto dall'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e ad esse si applicano le disposizioni del titolo V del medesimo testo unico, in quanto compatibili con la presente legge.

2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui al comma 1, l'ammontare minimo del capitale sociale è quello eventualmente stabilito dal codice civile per il tipo di società adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della presente legge.

3. La Banca d'Italia detta le disposizioni previste dall'articolo 107, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, anche in modo da assicurare l'equivalenza con le garanzie bancarie stabilite dall'articolo 9, comma 1, della presente legge. L'ammontare minimo dei mezzi patrimoniali rilevanti per l'iscrizione nell'elenco speciale e l'adeguatezza patrimoniale delle società di mutua garanzia sono determinati dalla Banca d'Italia tenendo conto dell'ammontare minimo del capitale iniziale delle banche di credito cooperativo e comprendendo tra gli elementi con segno positivo anche i fondi rischi indisponibili, che si considerano parte del patrimonio netto.

#### Art. 13.

##### *(Norme applicabili)*

1. Le società di mutua garanzia sono soggette alle disposizioni dei capi I e III, in quanto compatibili con quelle del presente capo; si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 3, comma 5, assumendo tuttavia come ammontare minimo del patrimonio netto quello indicato nell'articolo 10, comma 3, e degli articoli 4, 7, 8, 14 e 16, commi 3 e 4; è esclusa l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 6.



## CAPO III

## NORME FINALI E TRANSITORIE

## Art. 14.

*(Fusioni e trasformazioni)*

1. I confidi possono effettuare trasformazioni e fusioni con altri confidi comunque costituiti, anche per divenire società di mutua garanzia secondo le disposizioni del capo II.

2. Alla fusione si applicano in ogni caso gli articoli 2501 e seguenti del codice civile. Qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione ed il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-*quinquies* del codice civile. Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale.

3. È ammessa la trasformazione delle società aventi lo scopo di cui all'articolo 2247 del codice civile e delle società cooperative in un consorzio, in una società consortile o in una società cooperativa che abbiano per oggetto la prestazione delle garanzie collettive secondo le disposizioni dei capi I e II della presente legge. Alle fusioni previste dal comma 1 possono partecipare anche tali società, quando il consorzio o la società incorporante o che risulta dalla fusione è un confido o una società di mutua garanzia.

4. Per favorire la fusioni tra confidi realizzate anche al fine di rispettare i requisiti minimi patrimoniali previsti dalla presente legge, può essere concesso dal Ministero delle attività produttive un contributo in conto capitale pari al 10 per cento del fondo consortile o del capitale sociale del confido o della società di mutua garanzia incorporante

o risultante dalla fusione. Una riserva indisponibile pari all'importo del contributo deve essere costituita e mantenuta nel passivo dello stato patrimoniale del confidi o della società di mutua garanzia. I contributi ai confidi e alle società di mutua garanzia richiedenti sono assegnati secondo un ordine di priorità stabilito sulla base della data dell'atto pubblico di fusione.

5. I contributi di cui al comma 4 sono concessi a valere sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che a tal fine è integrato della somma di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

6. All'onere di cui al comma 5 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

#### Art. 15.

##### *(Agevolazioni)*

1. I confidi e le società di mutua garanzia fruiscono di tutti i benefici disposti dalla legislazione vigente a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzie collettive dei fidi; i requisiti soggettivi ivi previsti si considerano soddisfatti con il rispetto di quelli stabiliti dalla presente legge.

## Art. 16.

*(Adeguamento alle disposizioni della presente legge)*

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i confidi già costituiti alla predetta data devono adeguarsi ai requisiti di cui all'articolo 3. I confidi in forma cooperativa già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo della quota di partecipazione previsto dall'articolo 3, comma 2.

2. I soggetti indicati nell'articolo 2, comma 3, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, partecipano al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, possono mantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto di fruizione dell'attività sociale.

3. Le riserve e i fondi rischi indisponibili di origine pubblica non si intendono sottratti al vincolo di destinazione se trasferiti ad altri confidi in seguito a fusione. Gli enti pubblici erogatori a carattere territoriale o locale possono richiedere il rispetto dell'utilizzazione della quota dei fondi da essi attribuita al confido partecipante alla fusione a favore delle imprese ubicate nel proprio ambito territoriale.

4. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri di bilancio conseguenti all'applicazione della presente legge o del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, non comportano violazioni delle disposizioni del codice civile o di altre leggi in materia di bilancio, né danno luogo a rettifiche fiscali.

## Art. 17.

*(Quote ed azioni dei confidi)*

1. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applica il primo comma dell'articolo 2521 del codice civile.

2. È abrogato il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1983, n. 72.

Art. 18.

*(Normativa di attuazione)*

1. Ai fini dell'individuazione dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, in sede di prima attuazione della presente legge, trova applicazione il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997.

2. I provvedimenti della Banca d'Italia previsti o resi necessari ai sensi dell'articolo 12 sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione del contributo previsto dall'articolo 14, comma 4.